

REGOLAMENTO REGIONALE 6 marzo 2008, n. 2

“Disciplina dei compiti e definizione dell’assetto organizzativo dei DIMT (Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale)”.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Vista la L.R. n. 24/06.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 233 del 26/02/2008 di adozione del Regolamento.

EMANA

Il seguente Regolamento:

ART. 1
(DEFINIZIONE)

I Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale (DIMT) costituiscono lo strumento di integrazione e coordinamento delle strutture trasfusionali (SMT, ST, Unità di Raccolta) individuate dalla Legge Regionale n° 24 del 3 agosto 2006.

I DIMT sono dipartimenti interaziendali che, sulla base degli indirizzi regionali predisposti dal CRAT, organizzano e controllano tutte le attività delle strutture di medicina trasfusionale operanti nell’ambito territoriale di competenza e sono strumenti attuativi della programmazione regionale.

ART. 2
(FINALITÀ E COMPITI)

Il DIMT, attraverso il coordinamento delle strutture trasfusionali, persegue:

- a) l'organizzazione della rete di raccolta di sangue ed emocomponenti al fine di raggiungere l'autosufficienza, nel rispetto delle previsioni di raccolta di sangue ed emocomponenti definite dal CRAT;
- b) la compensazione di emocomponenti ed emoderivati fra le strutture trasfusionali del territorio di competenza;
- c) la compensazione regionale di emocomponenti ed emoderivati, in collaborazione con il CRCC;
- d) la compensazione extraregionale ed internazionale di emocomponenti da attuarsi mediante il Coordinamento Regionale Attività Trasfusionali (CRAT);
- e) la promozione e il coordinamento, in collaborazione con le associazioni e le federazioni di donatori di sangue, dell'attività di raccolta di plasma da aferesi sulla base degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale per il raggiungimento dell'autosufficienza degli emoderivati;
- f) la standardizzazione delle procedure trasfusionali attraverso l'adozione di linee guida e protocolli validati;
- g) il raggiungimento del più alto livello di sicurezza trasfusionale attraverso la promozione della donazione periodica, volontaria ed associata, l'accurata selezione e valutazione periodica dei donatori e la sorveglianza dei pazienti sottoposti alla terapia trasfusionale;
- h) il completamento e lo sviluppo del sistema informativo e gestionale al fine di consentire all'organismo di coordinamento regionale e al CRCC l'accesso alle informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di programmazione e di governo dei rispettivi livelli di competenza;
- i) assicurare i livelli essenziali di assistenza in tema di Medicina Trasfusionale attraverso la diffusione uniforme delle attività di servizio in tutti i presidi ospedalieri pubblici e privati del territorio di competenza;
- j) la promozione della formazione continua del personale anche attraverso la partecipazione ad attività di ricerca sulla introduzione di nuove tecnologie sanitarie;
- k) garantire nel proprio territorio di competenza il servizio emergenza/urgenza nell'arco delle 24 ore attraverso la migliore utilizzazione delle risorse umane;
- l) individuare e proporre alla valutazione del CRAT, nell'ambito della programmazione dipartimentale e allo scopo di realizzare economie di scala, le possibilità di concentrazione delle attività di laboratorio relative alla validazione del sangue;
- m) garantire la corretta applicazione dei criteri e delle modalità di assegnazione della retribuzione di risultato assegnata in ambito dipartimentale così come stabiliti dalla

programmazione del CRAT.

ART. 3
(ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO)

Le attività trasfusionali all'interno del Dipartimento sono gestite da:

- Direttore del Dipartimento
- Comitato di Dipartimento

ART. 4
(COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO)

Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore Generale della ASL di concerto con i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere ed Enti Ecclesiastici tra i Direttori delle unità operative complesse di Medicina Trasfusionale del Dipartimento.

Il Direttore di Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

Assicura il funzionamento del Dipartimento attuando i modelli organizzativi stabiliti dal CRAT;

Presiede il Comitato e rappresenta il Dipartimento nei rapporti con il CRAT, le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli Enti Ecclesiastici;

Pianifica la realizzazione del piano delle attività trasfusionali nonché gli obiettivi da realizzare sulla base delle risorse specificamente assegnate a ciascuna struttura;

Propone e coordina i programmi di aggiornamento, didattica, ricerca scientifica ed educazione sanitaria;

Elabora a cadenza semestrale la relazione (da sottoporre al CRAT) sull'andamento delle attività di medicina trasfusionale in ambito dipartimentale.

La funzione non è sostitutiva rispetto a quella di direzione di struttura complessa di appartenenza ed è incompatibile con l'attività libero-professionale esterna, così come previsto dall'art. 17 bis del D. Lgs. n° 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e con analogo incarico in altro dipartimento.

Il Direttore di Dipartimento resta in carica tre anni; l'incarico è rinnovabile per una sola volta e decade con la cessazione del rapporto di lavoro ovvero a seguito degli effetti di verifica negativa dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati dal Direttore Generale con l'atto di nomina ovvero a seguito della perdita del requisito di Direttore di struttura complessa presso l'Azienda di appartenenza.

Il Vice Direttore viene nominato dal Direttore del Dipartimento tra i Dirigenti delle Unità operative afferenti al Dipartimento; i compiti del vice Direttore sono:

- sostituire il Direttore in caso di assenza o impedimento;
- coadiuvare il Direttore nelle funzioni di competenza.

Gli oneri finanziari derivanti dall'affidamento dell'incarico di Direttore di Dipartimento sono a carico della ASL o dell'Azienda Ospedaliera o dell'Ente Ecclesiastico da cui dipende.

ART. 5 (COMITATO DI DIPARTIMENTO)

Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive.

Sono componenti di diritto del Comitato:

- i Direttori dei Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Dipartimento;
- i Dirigenti delle Sezioni Trasfusionali del Dipartimento;
- un rappresentante per ciascuna delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue riconosciute e presenti nel territorio del Dipartimento, in un numero massimo di tre.

Sono componenti elettivi

- un dirigente medico in servizio nelle strutture trasfusionali afferenti al dipartimento;
- un dirigente non medico in servizio nelle strutture trasfusionali afferenti al Dipartimento;
- un collaboratore professionale sanitario in servizio nelle strutture trasfusionali afferenti al Dipartimento;
- un collaboratore tecnico in servizio nelle strutture trasfusionali afferenti al Dipartimento.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- Propone alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli Enti Ecclesiastici, sulla base di protocolli regionali formulati dal CRAT, schema di convenzione da stipulare con ospedali e case di cura accreditati afferenti alle Unità Operative facenti parte del Dipartimento;
- Propone l'adeguamento delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie per le Strutture Trasfusionali;
- Definisce le procedure e gli standard di qualità ed effettua le relative verifiche periodiche;
- Verifica il funzionamento dei "Comitati ospedalieri per il buon uso del sangue" e propone procedure uniformi per i protocolli adottati.

Il Comitato del Dipartimento resta in carica tre anni; l'incarico di un componente del Dipartimento può essere revocato dal Direttore generale su motivata proposta del Direttore di Dipartimento.

ART. 6

(CONVOCAZIONE DEL COMITATO DEL DIPARTIMENTO)

Il Comitato si riunisce a cadenza almeno bimestrale, a seguito di convocazione da parte del Direttore di dipartimento, che provvederà ad avvisare i componenti con almeno sette giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data fissata per la riunione, trasmettendo comunicazione riportante l'ordine del giorno e il giorno, il luogo e l'ora di convocazione.

Le riunioni del Comitato di Dipartimento sono valide quando vi è la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato medesimo.

La nomina decade dopo tre assenze non debitamente giustificate.

I pareri/proposte del Comitato di dipartimento devono essere approvati con voto palese dalla maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti il voto del Direttore di Dipartimento vale doppio.

ART. 7

(RISORSE DEL DIPARTIMENTO)

Il fondo previsto dall'art. 13 della l. r. 3 agosto 2006 n. 24 costituisce il budget per le attività di competenza sia delle singole unità operative afferenti al Dipartimento che del Dipartimento stesso. Il fondo di cui al comma precedente deve essere utilizzato per il perseguimento delle finalità e degli obbiettivi affidati al Dipartimento ed alle unità operative afferenti allo stesso.

ART. 8

(NORMA FINALE)

Le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere e gli Enti Ecclesiastici, devono istituire i DIMT e procedere alla nomina dei Direttori di Dipartimento, eventualmente modificando ogni preesistente organizzazione dipartimentale delle strutture trasfusionali entro 60 giorni dalla notifica del presente regolamento e trasmettere al CRAT i relativi provvedimenti istitutivi, fatte salve diverse determinazioni da parte della Regione a seguito dell'approvazione del Piano della Salute ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 24 del 3 agosto 2006.

ART. 9

(NORMA TRANSITORIA)

In fase di prima applicazione del predetto regolamento i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie procedono all'affidamento degli incarichi dei Direttori di dipartimento in via provvisoria fino all'approvazione da parte della Regione del Piano della Salute.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004,n.7 " Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come

Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 6 marzo 2008

Vendola